

Comune di Alessandria

Statuto comunale.

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 50 del 26 giugno 2000

Modificato/Integrato dal Consiglio Comunale con deliberazioni nn. 36 – 39/2001, nn. 118 – 119 – 120 – 121/ 2003, n. 132/ 2006, nn. 33 – 110 – 132 – 133/2007, n. 60/2009

Revisionato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 20 marzo 2012

Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 del 17 gennaio 2013

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Autonomia Comunale

1. Il Comune ispira la propria azione ai principi della Costituzione italiana.
2. Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative non attribuite espressamente dall'Ordinamento ad altri Enti. Il Comune esercita attraverso la sua autonomia statutaria e regolamentare le funzioni a esso conferite. Esercita, altresì, le funzioni delegate previo trasferimento di adeguate risorse finanziarie e organizzative.
3. La Comunità alessandrina esplica la propria autonomia nei modi e nelle forme previste dallo Statuto. Esso rappresenta lo strumento effettivo per far valere il proprio diritto di regolamentazione e amministrazione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Art. 2

Centralità della Persona

La Comunità alessandrina pone a fondamento delle sue diverse forme di organizzazione la centralità della persona. Favorisce il libero sviluppo personale, familiare e civile dei suoi membri. Ogni cittadino è tenuto a garantire il proprio responsabile contributo allo sviluppo della Comunità.

Art. 3

Finalità del Comune

1. Il Comune è l'Ente che rappresenta la Comunità alessandrina, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela le specificità culturali e socio-economiche, ispirandosi al motto: "DEPRIMIT ELATOS, LEVAT ALEXANDRIA STRATOS" (Alessandria umilia i superbi e esalta gli umili)
2. A tal fine il Comune di Alessandria:
 - a) tutela e promuove i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;
 - b) contribuisce a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, all'accesso a tutti i beni essenziali e in particolare all'acqua, alla casa, all'istruzione e a uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione;
 - c) attua specifiche azioni positive volte a evitare le discriminazioni a carico delle donne e a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno ed effettivo godimento da parte loro dei diritti di cittadinanza: promuove, altresì, la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli Organi Collegiali, nonché negli Enti, Società, Aziende e Istituzioni dipendenti;
 - d) valorizza, sostiene e tutela la famiglia, riconoscendone il ruolo sociale quale primario soggetto protagonista dello sviluppo della Città, assicurandone il sostegno anche tramite i servizi sociali ed educativi. Riconosce il valore sociale del volontariato, singolo o associato, come soggetto autonomo nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta a essi, e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Organizza e coordina servizi sociali efficienti per

rispondere ai bisogni delle fasce deboli della popolazione, mantenendo ferma la scelta della gestione associata e integrata dei servizi sociali e sanitari;

e) realizza un equilibrato sviluppo economico della città attraverso:

1) il sostegno delle attività produttive con la istituzione di efficienti servizi pubblici e con adeguati interventi di promozione;

2) la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico della città, con una attenta politica del territorio;

3) la salvaguardia e la promozione del patrimonio culturale, architettonico, archeologico della città, anche sotto il profilo turistico, nonché della storia e delle tradizioni locali;

4) la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tradizionali locali con specifici strumenti di denominazione d'origine;

f) garantisce la sicurezza di tutti i cittadini in armonia con la Comunità, individuando idonei strumenti;

g) promuove, nello spirito della Carta Europea delle Lingue regionali o minoritarie e delle leggi regionali vigenti in materia, azioni di tutela e promozione della lingua piemontese e delle sue varianti locali nelle scuole, sui mezzi d'informazione, recuperando la toponomastica tradizionale, stimolandone l'uso corrente tra i cittadini.

h) contribuisce a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni integrandole con processi, pratiche e strumenti di democrazia partecipativa.

Art. 4

I Diritti di Cittadinanza

Sono garantiti:

a) il diritto di informazione spettante a tutti coloro che vi hanno interesse, salvo diversa previsione di legge. L'accesso alle informazioni si esercita nelle forme e nei modi previsti dal Regolamento;

b) i diritti di partecipazione previsti dallo Statuto spettanti, quando non sia diversamente stabilito, ai cittadini che abbiano compiuto sedici anni e abbiano la residenza nel Comune;

tali diritti che possono essere altresì estesi, secondo le norme del Regolamento, a coloro che, pur residenti in altri comuni, abbiano un rapporto continuativo con il territorio comunale per ragioni di studio, lavoro o domicilio;

c) il diritto di voto nei referendum spettante ai soli cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 5

Metodi e Strumenti dell'Azione Comunale

1. Il Comune:

a) persegue l'autonomia e il federalismo, principi ispiratori del rapporto tra tutte le Comunità istituzionali, attraverso propria capacità impositiva e autonomia decisionale nell'utilizzo delle risorse;

b) promuove la cultura della pace, dei diritti umani e i valori di giustizia e libertà, mediante iniziative di educazione, di cooperazione, di solidarietà e di informazione, miranti a costruire una società locale e internazionale nella quale tutti i diritti e le libertà fondamentali riconosciute dalla Costituzione, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dalle Convenzioni internazionali sui diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, possano essere pienamente realizzati;

c) cura gli interessi della comunità promuovendone lo sviluppo economico e sociale;

d) valorizza la persona umana, ne riconosce la dignità, promuove le condizioni per il suo sviluppo e la qualità della vita in tutte le sue fasi;

e) promuove la tutela della vita umana, della persona e delle famiglie, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura e di educazione dei figli. A tal fine promuove la soddisfazione dei diritti e dei

bisogni delle cittadine e dei cittadini tramite efficienti ed efficaci servizi;

f) opera per garantire il diritto degli anziani a condurre una vita dignitosa e la loro partecipazione alla vita sociale e culturale; attua iniziative per la tutela dei disabili, intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità;

g) promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini, in tutti gli ambiti della vita associata. Organizza tempi e modalità della propria attività sulla base delle esigenze e degli impegni di lavoro, sia professionale che di cura familiare delle cittadine e dei cittadini;

h) agisce attivamente per garantire e valorizzare la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, negli Organi Collegiali, nelle Società, nelle Aziende Speciali e nelle Istituzioni, nonché in ciascun Ente nel quale il Comune ha una propria rappresentanza;

i) assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio e delle sue risorse, quali beni della comunità presente e futura, promuovendo uno sviluppo socioeconomico ecologicamente compatibile;

j) mantiene relazioni di collaborazione, fraternità, solidarietà e amicizia con tutte le città nello spirito della Carta europea;

k) riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, promuove la cultura della pace e dei diritti umani, politiche di cooperazione, contribuisce a garantire il rispetto delle diverse culture che nella città convivono, afferma l'elevato valore del servizio civile e ne promuove l'impiego nelle proprie strutture;

l) favorisce nell'ambito di una visione di giustizia sociale l'iniziativa economica libera in tutti i settori che promuovono ed incentivano lo sviluppo economico e le attività produttive come previsto dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti (trattato di Roma 25 marzo 1957, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957 n. 1203);

m) tutela il patrimonio naturale, storico, artistico, culturale e valorizza le dimensioni significative della cultura locale, intesa come tradizione, linguaggio, attività umane e beni, affinché lo sviluppo della città conservi e trasmetta la memoria storica della comunità locale;

n) promuove e favorisce le condizioni per l'esercizio del diritto allo studio, al successo formativo, alle pari opportunità e all'apprendimento per tutta la vita, a partire dalla prima infanzia, per la costruzione di un sistema formativo integrato, ispirato a un'attenta cultura dei valori civili sanciti dalla Costituzione, anche in collaborazione con le autonomie scolastiche;

o) concorre a realizzare le condizioni che permettono a tutti i cittadini l'effettivo diritto al lavoro e favorisce la formazione e l'elevazione professionale delle lavoratrici e dei lavoratori;

p) valorizza le risorse economiche di Alessandria quale nodo fondamentale e strategico posto al confine di più regioni;

q) rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa dei cittadini e delle cittadine e delle loro espressioni associative;

r) protegge e tutela gli animali e favorisce la coesistenza armonica tra le diverse specie viventi, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute dei cittadini, del patrimonio culturale e degli equilibri ambientali;

s) riconosce nell'attività sportiva una importante componente della vita sociale e culturale dei suoi cittadini;

t) concorre a garantire il diritto alla salute, individuando idonei strumenti per renderlo effettivo;

u) uniforma la propria condotta al principio di partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati e riconosce il ruolo delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori sui temi di carattere economico, sociale e di gestione dei Servizi Pubblici;

v) promuove la parità e l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale, favorendo la rimozione degli elementi di discriminazione diretta od indiretta, nonché l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e parità sanciti a livello istituzionale. Per il raggiungimento di tale finalità istituisce la Consulta Comunale per le Pari Opportunità come organo permanente di consultazione, che si insedia all'inizio di ogni legislatura, restando in carica quanto il

Consiglio Comunale e che opera in ottemperanza al proprio Regolamento;

w) il Comune, in ossequio al dettato Costituzionale (art. 29), promuove altresì la famiglia quale soggetto protagonista dello sviluppo della Città individuando, quale proprio obiettivo primario, quello di valorizzare le famiglie e le loro realtà associative. Per il raggiungimento di tale finalità riconosce il “Consiglio della Famiglia della Città di Alessandria” che si insedia all’inizio di ogni legislatura restando in carica quanto il Consiglio comunale e che – operando secondo il modello funzionale delle Consulte comunali e in ottemperanza al proprio regolamento – rappresenta un significativo organismo permanente di consultazione, proposta e confronto sulle problematiche familiari da parte dell’Amministrazione Comunale nonché un vero e proprio centro di partecipazione, aggregazione, analisi, confronto ed elaborazione compartecipata delle politiche familiari nell’ambito del territorio comunale cittadino, in un’ottica di sussidiarietà;

x) ispira la propria attività al principio di cooperazione con altri Enti Pubblici, in particolare con altri Comuni, la Provincia e la Regione;

y) riconosce e promuove il ruolo strategico della informatizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione quali strumenti di semplificazione e riorganizzazione dell’attività amministrativa.

Art. 6

Sistema Tributario Comunale

1. Il Comune si impegna ad adottare e aggiornare il sistema tributario comunale, nell’ambito delle leggi vigenti, perseguendo la massima efficacia ed efficienza di impiego delle risorse dei contribuenti e la massima responsabilizzazione dei propri Organi.

2. Sono obiettivi primari dell’imposizione fiscale lo sviluppo dei servizi e delle attività istituzionali, la riduzione della pressione fiscale complessiva e la riduzione della spesa pubblica.

3. Il Comune garantisce la trasparenza e l’equità del sistema tributario comunale a difesa del contribuente, promuove la snellezza dei singoli procedimenti e persegue obiettivi di lotta all’evasione.

4. Il Comune collabora con lo Stato e gli altri Enti Pubblici per le attività di accertamento e di riscossione delle imposte e dei tributi.

Art. 7

Sede, Stemma, Gonfalone e Cerimoniale

1. La sede comunale è in Alessandria, piazza della Libertà, 1 ed è comunemente denominata “Palazzo Rosso”.

2. Possono essere istituite sedi secondarie anche altrove, in relazione alle esigenze dell’Amministrazione.

3. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma così descritto nel Decreto del Capo del Governo Nr. 3059-6 del 6 marzo 1941: “d’argento alla croce di rosso, circondato da due rami di quercia e d’alloro, annodati da un nastro dai colori nazionali; sostegni: due grifoni al naturale controrampanti, con le teste rivolte e le ali spiegate; motto: DEPRIMIT ELATOS LEVAT ALEXANDRIA STRATOS; corona da Città”.

4. Il Comune fa uso nelle manifestazioni ufficiali di un gonfalone così descritto: della forma regolamentare consistente in un drappo di bianco, alla croce di rosso, con la bordura del campo, delimitata da un filetto di rosso, caricata della scritta in caratteri romani dello stesso, DEPRIMIT ELATOS LEVAT ALEXANDRIA STRATOS.

5. Nell’uso del Gonfalone si osservano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, fermo restando che questa insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un Assessore o da un Consigliere Comunale e scortata dalla polizia municipale.

6. L’uso dello Stemma comunale è consentito al Comune, alle Istituzioni e agli Enti da esso dipendenti.

7. La Giunta Comunale – sentito il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione Consiliare Affari Istituzionali – con propria deliberazione può consentire l’uso dello Stemma comunale a tutti coloro che presentino una richiesta esaurientemente motivata e il cui scopo sia condivisibile dal Comune, non escludendo l’autorizzazione a carattere oneroso per i terzi;
8. Nelle Manifestazioni ufficiali di applica il D.P.C.M. 14 aprile 2006 “Disposizioni generali in materia di cerimoniale di stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
9. Nelle Manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale è data precedenza nell’assegnazione dei posti rispettivamente al Sindaco, ai Consiglieri Comunali e agli Assessori, come meglio specificato nel Regolamento del Consiglio Comunale.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

CAPO I DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 8

Organi di governo

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta Comunale.

CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l’Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo; esercita le potestà conferitegli dalla legge e adotta i relativi provvedimenti.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento. Per rendere effettiva detta autonomia, nel bilancio annuale del Comune devono essere stanziade adeguate risorse finanziarie, tenuto conto delle proposte della Presidenza del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. Inoltre deve essere assegnata adeguata dotazione organica di personale.
3. Nella seduta successiva a quella d’insediamento il Consiglio Comunale approva gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società, Aziende e Istituzioni.
4. L’elezione, la durata in carica, lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
5. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per quanto non previsto dalla legge, è disciplinato da Regolamento, per la cui approvazione e modificazione è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, a scrutinio palese, con la maggioranza dei due terzi nelle prime due votazioni, e la maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati all’Ente dalla terza votazione. La stessa procedura sarà adottata in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altre cause.
7. Dopo aver espletato le votazioni di cui al comma 6, il Consiglio Comunale elegge a scrutinio palese, con la maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati, due Vice Presidenti di cui uno espresso dalla minoranza. I Vice Presidenti svolgono alternativamente le funzioni vicarie a rotazione semestrale. I due Vice Presidenti, insieme al Presidente del Consiglio Comunale, costituiscono l’Ufficio di Presidenza e coadiuvano il Presidente del Consiglio Comunale nell’esercizio delle sue funzioni secondo forme e modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.

8. In caso di cessazione dalla carica di Presidente o Vice Presidente, il Consiglio Comunale procede alla sostituzione entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla data di cessazione, con le modalità stabilite per la loro elezione. La cessazione dalla carica di Presidente e di Vice Presidente è comunicata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.

9. Il Presidente può essere revocato su proposta motivata sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua presentazione. La stessa deve essere approvata con voto palese dei due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati. Per la rielezione valgono le modalità di cui al comma 6. Il Presidente non può presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che lo riguarda.

10. Il Consiglio Comunale può revocare i Vice Presidenti con le modalità previste per la revoca del Presidente del Consiglio Comunale su proposta motivata sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati. La proposta di revoca è approvata qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati.

11. Nel caso in cui sia presentata una proposta per la revoca del Presidente o dei Vice Presidenti presiede l'Assemblea il Consigliere anziano.

12. Se particolari condizioni o rilevanti motivi di interesse della Comunità lo facessero ritenere necessario, il Presidente, su proposta del Sindaco o su richiesta della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, dispone la convocazione "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in luoghi diversi dalla sede municipale.

Art. 10

Consiglieri Comunali

1. Sono Consiglieri Comunali i proclamati eletti alla carica ai sensi di legge.

2. Ciascun Consigliere Comunale rappresenta l'intera comunità che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

3. Il Consigliere Comunale, fatte salve le responsabilità previste dalla legge, non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

4. Il Consigliere Comunale ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di provvedimenti del comune concernenti interessi di associazioni, di enti pubblici o privati o società di cui sia amministratore. La presente disposizione non si applica nei casi in cui il Consigliere Comunale partecipi ai suddetti organismi in forza di provvedimento adottato dall'amministrazione comunale.

5. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.

6. Il Consigliere Comunale può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Art. 11

Poteri del Consigliere Comunale

1. I Consiglieri Comunali nello svolgimento delle loro funzioni di indirizzo, sindacato ispettivo e di controllo, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento, finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, hanno diritto a:

a) esercitare il potere di iniziativa e di proposta su tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale;

b) presentare Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni, Ordini del Giorno, Risoluzioni e Questioni di indirizzo riguardanti argomenti relativi all'Amministrazione Comunale o di rilevanza politica,

sociale ed economica di carattere generale. Il Sindaco o gli Assessori delegati rispondono alle Interrogazioni e alle interpellanze entro trenta giorni. In caso di mancato rispetto del termine devono essere fornite adeguate motivazioni;

c) ottenere dagli Uffici del Comune, dalle Aziende Partecipate, Società, Istituzioni, Fondazioni, Consorzi e Enti dipendenti, dalle forme associative di cooperazione di cui il Comune fa parte, tutti i dati, documenti ed informazioni utili all'espletamento del mandato. Ha altresì diritto di prendere visione e di avere copia degli atti adottati, nonché di tutti i documenti preparatori in essi richiamati, dagli Organi del Comune, dai Dirigenti, dalle Aziende Partecipate, dalle Istituzioni, Fondazioni, Consorzi, dagli Enti dipendenti, dalle Commissioni Consiliari.

2. Tutti gli atti deliberativi assunti dalla Giunta Comunale e le determinazioni assunte dai Dirigenti sono trasmessi in elenco ai Consiglieri Comunali, contestualmente all'affissione all'albo pretorio. Il Regolamento stabilisce le forme attraverso le quali i testi deliberativi sono messi a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Art. 12

Dovere di Partecipazione e Decadenza dalla Carica

1. Il Consigliere Comunale ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari delle quali fa parte.

2. Il Consigliere Comunale che senza giustificati motivi non partecipi a tre sedute consecutive o ad almeno il cinquanta per cento delle sedute consiliari tenutesi nel corso dell'anno precedente, è dichiarato decaduto secondo le procedure di cui ai commi successivi.

3. Il Consigliere Comunale può giustificare, esclusivamente in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale l'assenza a una o più sedute, riferite a un arco temporale non superiore a due mesi. La giustificazione, che deve pervenire prima dell'inizio della seduta alla quale si riferisce, fa venire meno la declaratoria di decadenza.

4. La decadenza è promossa dal Presidente del Consiglio Comunale, da un Consigliere Comunale ovvero da qualsiasi elettore del Comune.

5. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato il quale avrà diritto di presentare le giustificazioni delle assenze entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di notifica.

6. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati, decorso il termine per la presentazione delle giustificazioni.

7. Il Consigliere Comunale che senza giustificati motivi non partecipa a cinque sedute consecutive di Commissione Consiliare di cui è componente effettivo è dichiarato decaduto dalla Commissione Consiliare stessa con le stesse procedure previste dai commi precedenti.

Art. 13

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali si organizzano in Gruppi Consiliari e procedono alla designazione del Presidente del Gruppo.

2. I Presidenti dei Gruppi Consiliari formano la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

3. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei Gruppi Consiliari e della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

4. La Giunta Comunale mette a disposizione dei Gruppi Consiliari, per consentirne l'attività di iniziativa e di controllo, idonei locali e risorse.

Art. 14

Commissioni Consiliari Permanenti

1. Il Consiglio Comunale istituisce, con apposita deliberazione, Commissioni Consiliari Permanenti, elette nel suo seno mantenendo costante il rapporto tra maggioranza e minoranza. Ne

fanno parte anche i Presidenti dei Gruppi Consiliari senza diritto di voto. Ai lavori delle Commissioni Consiliari possono altresì assistere con solo diritto di parola anche i Consiglieri Comunali che non ne fanno parte.

2. Alle Commissioni Consiliari permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, tutte le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale.

3. Le Commissioni Consiliari possono consultare le Rappresentanze della società civile, di Enti e Società, Associazioni ed esperti per acquisirne apporti. Possono altresì consultare i Rappresentanti delle Aziende partecipate, delle Fondazioni, dei Consorzi, delle Istituzioni, degli Enti dipendenti e delle forme associative di cooperazione di cui il Comune fa parte, per verificare la congruenza dell'attività degli stessi con gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale.

4. Nell'ambito delle loro funzioni possono altresì avvalersi, nei modi stabiliti dal Regolamento, della collaborazione di esperti estranei all'Amministrazione.

5. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina funzioni e poteri delle Commissioni Consiliari e ne disciplina l'organizzazione.

Art. 15

Commissioni Consiliari di Controllo o Garanzia

1. La Presidenza delle Commissioni Consiliari di Controllo o di Garanzia è attribuita alle minoranze. Spetta parimenti alle minoranze la Presidenza delle Commissioni di indagine.

2. Sono comunque considerate, ove costituite, Commissioni di Controllo o Garanzia:

- a) Programmazione e Bilancio;
- b) Controllo di Gestione.

Art. 16

Commissioni e Incarichi Speciali

Il Consiglio Comunale, a maggioranza dei suoi membri, può istituire, al suo interno, Commissioni temporanee e speciali di indagine, di controllo, di inchiesta o di studio, la cui durata e composizione sono fissati nella delibera di costituzione.

Art. 17

Presidente del Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale:

- a) ha la rappresentanza del Consiglio Comunale e lo presiede;
- b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti di Gruppo Consiliare su richiesta del Sindaco, della Giunta Comunale e dei singoli Consiglieri Comunali;
- c) convoca il Consiglio Comunale;
- d) fissa la data delle riunioni del Consiglio Comunale in collaborazione con il Sindaco e con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari;
- e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'ordine del giorno nel rispetto dei diritti di ogni Consigliere Comunale e in particolare nel rispetto della minoranza e proclama la volontà consiliare;
- f) ha la facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio Comunale, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun Consigliere Comunale;
- g) attiva il lavoro delle Commissioni Consiliari e ne riceve le conclusioni.

CAPO III IL SINDACO

Art. 18

Competenze del Sindaco

Il Sindaco rappresenta il Comune, è responsabile dell'amministrazione dell'Ente, sovrintende ai Servizi e agli Uffici e svolge le altre funzioni attribuitegli dalle leggi e dallo Statuto. In particolare, il Sindaco:

- a) nomina la Giunta Comunale e la presiede. La Giunta Comunale può essere composta da un numero di Assessori fino a quello massimo previsto dalla normativa vigente, nel rispetto del principio delle pari opportunità;
- b) assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;
- c) informa la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale sulle richieste di stipula di accordi di programma pervenute al Comune e, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, assume le determinazioni conseguenti;
- d) promuove accordi di programma sulla base di indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale. A tal fine il Sindaco relaziona in ordine agli enti che si intendono coinvolgere, all'intervento oggetto dell'accordo, ai tempi, alle modalità, ai finanziamenti e agli adempimenti cui sarebbe chiamato il Comune in caso di stipulazione dell'accordo medesimo;
- e) verifica l'attuazione dei programmi e la conformità, rispetto agli indirizzi deliberati dagli organi competenti, dell'attività delle aziende pubbliche, degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune nonché dell'operato dei rappresentanti del Comune presso Enti, Società, Aziende, Istituzioni e ogni altro organismo. Il Sindaco ne riferisce al Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione;
- f) rappresenta in giudizio l'Ente previa deliberazione della Giunta Comunale ad agire o resistere in giudizio.

Art. 19

Sostituzione del Sindaco

1. Il Vice Sindaco, nominato dal Sindaco in seno alla Giunta Comunale, lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Sindaco fa le veci del Sindaco in successione, il componente della Giunta Comunale più anziano di età.

CAPO IV GIUNTA COMUNALE

Art. 20

La Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali; attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio Comunale, svolge attività propositiva e riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attività.
2. Gli Assessori devono possedere il requisito di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale. L'accertamento delle predette condizioni è effettuato dal Consiglio Comunale in occasione della comunicazione della nomina.
3. Gli Assessori devono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale; hanno diritto di parola per le materie a loro delegate.
4. In caso di revoca di uno o più Assessori il Sindaco ne dà motivata comunicazione alla prima seduta successiva del Consiglio Comunale unitamente alla eventuale nomina del surrogante.

CAPO V

Art. 21

Documento Programmatico

1. Il Documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato deve essere approvato entro centoventi (120) giorni dall'elezione del Sindaco.
2. Il Documento Programmatico deve essere depositato dal Sindaco, presso la Presidenza del Consiglio Comunale, almeno trenta (30) giorni prima della sua approvazione, a disposizione dei Consiglieri Comunali, che potranno presentare proposte ed emendamenti entro venti giorni dal deposito.
3. Nei dieci giorni successivi la Giunta Comunale esprime il proprio parere, formalizzandolo con apposita delibera.
4. Il Consiglio Comunale, entro il 30 giugno di ogni anno, verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. In tale sede può procedere all'adeguamento del Documento Programmatico, secondo le modalità indicate dal Regolamento.

CAPO VI

PATROCINIO LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI

Art. 22

Patrocinio Legale degli Amministratori

L'Amministrazione Comunale assicura l'assistenza in sede processuale a tutti gli Amministratori che si trovino implicati, in conseguenza di fatti o atti commessi nell'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente e salvo rivalsa in caso di soccombenza giudiziale.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I

LA COMUNITÀ LOCALE E IL COMUNE

Art. 23

Titolari dei Diritti di Partecipazione

Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, nonché:

- a) ai residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) alle cittadine e ai cittadini italiani e dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti, non residenti nel comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che esercitino nel comune la propria attività prevalente di lavoro e studio.

Art. 24

Valorizzazione delle Libere Forme Associative

1. Le Associazioni, le Cooperative e le altre Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, che operino nei settori sociali, dell'assistenza, dello sport, del tempo libero, della protezione dell'ambiente, della difesa dei consumatori, dei diritti civili, della pace, della solidarietà, della cooperazione internazionale allo sviluppo, possono chiedere di essere iscritte in un apposito Albo comunale, nei modi stabiliti da un Regolamento.

2. Le Organizzazioni già iscritte nei Registri istituiti dalle leggi dello Stato e della Regione sono iscritte, a richiesta, anche nell'Albo comunale.
3. Il Comune favorisce l'attività delle Organizzazioni di Volontariato e Promozione Sociale, iscritte nell'Albo comunale con interventi o contributi, nei modi stabiliti dalla leggi vigenti, seguendo principi di parità di trattamento, di previsione annuale delle priorità, di preferenza per le attività di prestazione gratuita di servizi, di destinazione a sostegno di progetti dettagliati, di adeguata motivazione.
4. Comitati e Gruppi non rientranti nelle previsioni dei precedenti commi hanno diritto di essere ascoltati in delegazione dal Sindaco o suo delegato oppure dalla competente Commissione Consiliare con facoltà di riferirne al Consiglio Comunale. Il Regolamento per la partecipazione stabilisce le modalità di attuazione delle presenti disposizioni.

Art. 25

Consulte Comunali

1. Il Comune riconosce le Consulte di autoordinamento.
2. Il Comune può istituire inoltre apposite Consulte Comunali, al fine di favorire il coordinamento dell'attività delle Organizzazioni iscritte all'Albo comunale, secondo modalità stabilite nel Regolamento per la partecipazione.
3. Delle Consulte Comunali fanno parte, secondo i settori di attività, anche le Organizzazioni sindacali, imprenditoriali, economiche e sociali, nonché gli Ordini e i Collegi professionali.
4. Le Consulte Comunali esprimono, a richiesta degli Organi del Comune o di propria iniziativa, pareri preventivi su provvedimenti o programmi dell'Amministrazione Comunale, e proposte per l'adozione di atti e la gestione di servizi comunali, nei temi di loro competenza.
5. Il Regolamento disciplina le modalità di composizione e funzionamento delle Consulte Comunali, le procedure di accesso alle strutture e ai servizi comunali, le forme di partecipazione.
6. I pareri, le proposte e le raccomandazioni delle Consulte Comunali non sono vincolanti per gli Organi Comunali. L'esito di tali iniziative è comunicato alla Consulta Comunale con le eventuali osservazioni dell'Organo Comunale competente.
7. Le Consulte Comunali vengono audite almeno una volta l'anno dalla Commissione Consiliare competente.

Art. 26

Consultazioni

1. Almeno una volta all'anno la Giunta Comunale, affiancata dalla competente Commissione Consiliare, convoca in Conferenza le Consulte Comunali di cui all'art. 25, le Organizzazioni sindacali e imprenditoriali, gli Ordini e i Collegi professionali, per illustrare lo stato di avanzamento del programma comunale e per recepire eventuali osservazioni e suggerimenti.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva allo svolgimento della Conferenza l'esame dei risultati della medesima.

Art. 27

Istanze e Petizioni

I cittadini, in forma singola o associata, hanno diritto a rivolgere agli Organi del Comune istanze e petizioni, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi generali, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 28

Proposte

1. I cittadini possono esercitare l'iniziativa per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Consiglio Comunale, nei casi e secondo le modalità fissati nel Regolamento. La proposta deve

contenere il testo dell'atto di cui si chiede l'adozione e l'illustrazione del suo contenuto e finalità.
2. La proposta deve essere presentata da almeno trecento (300) elettori del Comune.

Art. 29 Referendum

1. Il referendum può essere abrogativo o consultivo.
2. Il Sindaco indice referendum entro trenta giorni dalla dichiarazione di ammissibilità e su richiesta:
 - a) di due terzi dei Consiglieri Comunali assegnati;
 - b) di almeno quattromila (4000) cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune
3. L'ammissibilità del referendum è accertata, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito dal Regolamento, da un collegio composto come segue: da un componente nominato dall'Ufficio del Giudice di Pace, da un rappresentante nominato dalla Prefettura, e dal Segretario Comunale che lo presiede.
4. Non possono essere oggetto di referendum abrogativo le seguenti materie:
 - a) lo Statuto del Comune e quelli di Aziende, Società e Consorzi partecipati e/o controllati e Fondazioni;
 - b) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le dotazioni organiche del personale e relative variazioni;
 - c) i piani territoriali e urbanistici, i piani per la loro attuazione e relative variazioni;
 - d) i tributi locali, le tariffe dei servizi e altre imposizioni;
 - e) la designazione e le nomine di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni;
 - f) i documenti programmatici;
 - g) l'assunzione di mutui;
 - h) il bilancio preventivo e quello consuntivo.
5. Per la validità dell'esito del referendum è richiesta la partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto. Il quesito referendario ha esito favorevole se ottiene il consenso della maggioranza dei votanti.
6. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, delibera gli atti di indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
7. È inammissibile la riproposizione del quesito referendario respinto o che non abbia raggiunto il quorum previsto, anche se formulato diversamente, se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla precedente indizione.
8. Le modalità di ammissione e svolgimento del referendum sono disciplinate da Regolamento. In ogni caso la consultazione referendaria non può svolgersi nei sei mesi precedenti la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.

Art. 30 Pubblicità degli Atti e Diritto d'Accesso e di Informazione dei Cittadini

1. Tutti i documenti dell'Amministrazione Comunale, di Aziende, Società, Consorzi partecipati e/o controllati e Fondazioni, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti, sono pubblici, a eccezione di quelli per i quali disposizioni normative vigenti ne vietano la divulgazione o consentono il differimento di questa con dichiarazione motivata del Sindaco o del Presidente dell'Azienda, dell'Istituzione o degli Enti.
2. Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e ne disciplina il rilascio di copie, previo il pagamento dei soli costi.
3. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, le forme di partecipazione degli interessati sono disciplinate dal Regolamento di attuazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso, assicurando comunque l'esercizio delle seguenti facoltà:

- a) accesso agli atti;
 - b) presentazione di documentazione;
 - c) formulazione di osservazioni;
 - d) audizioni personali;
 - e) partecipazione a conferenze di servizi, sopralluoghi e ispezioni.
4. Il Regolamento che disciplina i diritti di accesso e di informazione dei cittadini, prevede anche le forme di comunicazione continuativa agli Organi di informazione sull'attività del Comune, in particolare sulle riunioni della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari. Il diritto di accesso e di informazione si esercita anche attraverso il libero collegamento telematico al sistema informatico comunale.
5. Il Bollettino Ufficiale del Comune, realizzato secondo i criteri indicati nel Regolamento, assicura l'informazione periodica e dettagliata sullo stato di attuazione dei programmi annuali e pluriennali dell'Amministrazione.
6. Il bilancio annuale con la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale sono preventivamente depositati presso l'URP e la Segreteria Generale. I suddetti atti, a seguito della loro approvazione, vengono depositati presso l'URP e la Segreteria Generale per la consultazione da parte dei cittadini in forma singola o associata. Il Regolamento può indicare ulteriori modalità di diffusione del contenuto essenziale del bilancio.
7. Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione popolare all'amministrazione, il Comune assicura la diffusione preliminare di tutta la documentazione relativa a iniziative, progetti o interventi oggetto di processi partecipativi, di cui all'art. 37, comma 2, lettera a). L'informazione al pubblico si realizza attraverso strumenti telematici ed ogni altro mezzo idoneo di comunicazione.

Art. 31

Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico

1. È istituito, secondo modalità previste dal Regolamento, un Ufficio per l'informazione ai cittadini e le relazioni con il pubblico, che ha il compito di:
- a) favorire l'accesso alle strutture, ai servizi, ai documenti dell'amministrazione;
 - b) informare il pubblico sulle attività istituzionali dell'Ente;
 - c) ricevere relazioni, proposte, osservazioni, reclami da parte dei cittadini;
 - d) predisporre interventi organizzativi e logistici intesi a migliorare il rapporto con i cittadini e la comunicazione pubblica, mediante progetti organici e articolati;
 - e) programmare e attuare iniziative di comunicazione pubblica, anche in via telematica, in modo da assicurare la conoscenza sia di normative locali, regionali e nazionali, sia di servizi e strutture.
2. Sono istituite sedi decentrate dell'URP.
3. I cittadini possono esprimersi sia in lingua italiana, sia in lingua piemontese e sue varianti locali nei rapporti verbali con il Comune.

Art. 32

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio in cui vengono pubblicate le ordinanze, le deliberazioni del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale, i decreti del Sindaco, le determinazioni dei Dirigenti comportanti spese e gli altri atti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Del servizio risponde un Dirigente, secondo le disposizioni del Regolamento dei servizi e degli uffici.

CAPO II

FORME DI PARTECIPAZIONE E ASCOLTO DELLA COMUNITA' LOCALE

Art. 33

Finalità e articolazione del territorio.

1. Considerata la conformazione del territorio del Comune di Alessandria, ove sono presenti numerose frazioni e nuclei abitati, ed allo scopo di favorire, in modo organico e continuativo, la partecipazione e la responsabilizzazione di tutti i Cittadini alla vita pubblica, all'attività sociale ed all'amministrazione della Città, il Comune suddivide il suo territorio in ambiti.
2. La suddivisione del territorio in ambiti ed il loro numero sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale. Per eventuali variazioni è competente il Consiglio Comunale. Alla data dell'adozione del presente Statuto, gli ambiti sono cinque e precisamente: Alessandria Sud, Alessandria Nord, Centro, Europista e Frascetta.
3. Nei sopraddetti ambiti territoriali saranno organizzate forme di partecipazione e ascolto aperte a tutti i cittadini, affidate al coordinamento di una consulta comunale speciale denominata "Delegazione territoriale per l'ascolto della comunità locale".

Art. 34

La Delegazione territoriale per l'ascolto della comunità locale.

1. La Delegazione territoriale, alla quale sono affidate attività di ascolto e consultazione popolare, è composta complessivamente da non più di cinquanta membri, ovvero non più di dieci per ogni ambito territoriale.
2. Essa è eletta dal Consiglio Comunale con propria deliberazione sulla base di liste di candidati che possono essere presentate da associazioni e organismi rappresentativi di interessi diffusi per l'ambito territoriale nel quale sono insediati o dei cui interessi sono portatori. Le modalità di elezione sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale salvaguardando la proporzione tra maggioranza e minoranza.
3. La Delegazione territoriale ha durata pari a quello del Consiglio Comunale da cui è stata eletta.
4. Alle riunioni della Delegazione territoriale possono partecipare senza diritto di voto i Consiglieri Comunali, il Sindaco o un Assessore delegato.
5. Ai componenti della Delegazione territoriale non spetta alcuna indennità o gettone di presenza per l'espletamento delle relative funzioni, nemmeno sotto forma di rimborso spese.
6. La Delegazione territoriale svolge, tra l'altro, attività di collaborazione con gli organi dell'Amministrazione, di rappresentanza delle istanze della popolazione e del territorio, di raccordo con le realtà associative e di aggregazione sociale locale. Può inoltre essere consultata per la programmazione dei lavori relativi al verde pubblico, della mobilità, dei servizi sociali, culturali e sportivi.
7. L'Amministrazione Comunale garantisce il coordinamento dei propri organi con la Delegazione territoriale individuando una Commissione Consiliare cui attribuire la competenza in materia. La Commissione Consiliare adotta tutte le iniziative idonee a promuovere la partecipazione dei Cittadini al governo della città, l'ascolto e il riscontro delle istanze provenienti dagli ambiti territoriali e l'iniziativa popolare laddove consentita dalle leggi vigenti.

Art. 35

Ufficio di Presidenza della Delegazione territoriale per l'ascolto della comunità locale

1. La Delegazione territoriale ha un Ufficio di Presidenza composto da un Presidente e da quattro Vice Presidenti espressione, questi ultimi, degli ambiti territoriali diversi da quello di provenienza del presidente.
2. Il Presidente e i vicepresidenti sono eletti dalla Delegazione territoriale tra i propri membri con le modalità previste dal Regolamento della Delegazione territoriale per l'ascolto della comunità locale.
3. Il Presidente rappresenta la Delegazione territoriale, convoca e presiede la Delegazione, intrattiene i rapporti con la Commissione Consiliare competente e con gli altri organi del Comune.

Art. 36

Regolamento della Delegazione territoriale per l'ascolto della comunità locale

Il Consiglio comunale approva il regolamento della Delegazione territoriale che disciplina, tra l'altro, l'elezione e l'organizzazione dell'Ufficio di Presidenza, il funzionamento della Delegazione medesima, i rapporti con la Commissione Consiliare competente in materia.

Art. 37

Finalità e forme della democrazia partecipativa

1. Il Comune, avvalendosi delle opportunità della democrazia partecipativa, intende:

- a) creare maggiore coesione sociale, governando la conflittualità e facilitando l'individuazione di obiettivi e mezzi condivisi tra gli attori territoriali: amministrazioni pubbliche, istituti pubblici, associazioni di rappresentanza economica e culturale, imprese, famiglie e cittadini;
- b) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati, valorizzando i saperi, le competenze e l'impegno di chi vive e abita la Città.

2. Il Consiglio Comunale, al fine di garantire le finalità di cui al precedente comma 1:

- a) promuove forme capillari di consultazione della popolazione secondo le più avanzate metodologie, pratiche e strumenti di democrazia partecipativa; tali processi potranno essere promossi parimenti dal Sindaco, dagli Assessori per le materie di competenza, da almeno tre Consiglieri Comunali o dalla Delegazione Territoriale;
- b) assicura il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione;
- c) assicura che dei risultati delle consultazioni sia dato atto nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione; nel caso in cui i risultati del processo partecipativo fossero rigettati, sarà emesso un provvedimento motivato;
- d) mette gratuitamente a disposizione dei cittadini, gruppi e associazioni che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei per il corretto e proficuo svolgimento degli incontri finalizzati alla partecipazione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 38

Principi Generali

1. Gli Uffici del Comune sono organizzati secondo le disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione. L'attività amministrativa è retta dai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità.

2. L'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune si articola in strutture operative le cui attribuzioni e articolazioni interne sono definite dal Regolamento e dalla dotazione organica del personale.

Art. 39

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti.

2. Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, garantendo la sfera di autonomia gestionale. Il Segretario esercita inoltre ogni altra funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

3. Per l'espletamento dei suoi compiti, il Segretario Generale si avvale di un Ufficio da lui diretto, che è organizzato nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 40

Vice Segretario

1. Il Sindaco, sentito il Segretario Generale, nomina Vice Segretario un Dirigente in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario Comunale.
2. Non potrà essere nominato Vice Segretario il Dirigente assunto a tempo determinato.

Art 41

Dirigenti

1. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli Organi di Governo dell'Ente e al Segretario Generale.
2. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo politico e loro assegnati con il Piano Esecutivo di gestione.
3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Sindaco a tempo determinato, nel limite della durata del mandato amministrativo in corso, fermo restando una proroga di novanta giorni successivi all'insediamento della nuova Amministrazione e fatta salva la possibilità del Sindaco di procedere con i nuovi incarichi prima di tale termine, con provvedimento motivato e secondo i limiti e le modalità fissate dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, valutata la competenza professionale e in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo.
4. L'attribuzione dell'incarico avviene a seguito di un'assunzione a tempo indeterminato nei modi di legge, di norma tramite concorso, ovvero a seguito della stipula di contratto a tempo determinato, nel limite della durata del mandato amministrativo in corso, secondo le modalità previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi; tale attribuzione può prescindere da una precedente assegnazione delle funzioni di direzione, effettuata a seguito di concorso.
5. Con le modalità previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi, previa deliberazione motivata, possono essere conferiti dal Sindaco incarichi dirigenziali a tempo determinato, la cui durata non può superare la durata del mandato amministrativo, per la copertura di posti vacanti di qualifica dirigenziale correlati all'assetto organizzativo dell'Ente, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, oppure con contratti a tempo determinato extra dotazione organica, nei limiti numerici previsti dalla legge e per una durata non superiore a quella del mandato amministrativo in corso.
6. Nei casi di insoddisfacente conduzione del Dirigente, l'incarico può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa contestazione degli addebiti al responsabile e valutazione delle deduzioni.
7. La valutazione delle prestazioni dei Dirigenti è disciplinata dalla legge e dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 42

Servizi Pubblici Locali

1. Il Comune, nell'ambito delle funzioni istituzionali e delle competenze, attribuite per norma o assunte per legittima volontà, garantisce l'erogazione dei servizi pubblici locali, direttamente o indirettamente rivolti al soddisfacimento di bisogni pubblici, a domanda collettiva o individuale, delle persone, delle famiglie e degli altri soggetti riconosciuti o garantiti dall'Ordinamento giuridico e afferenti alla Comunità locale.

2. L'erogazione dei servizi pubblici locali ha per fine primario il miglioramento del benessere economico, sociale, culturale e civile della Comunità locale.

3. Per la realizzazione del fine primario di miglioramento del benessere della Comunità locale, il Comune promuove iniziative e azioni di investimento e di sviluppo dei servizi pubblici locali, nell'ambito delle risorse disponibili, assicurando parità di accesso per gli Utenti, trasparenza di gestione e partecipazione per le Associazioni di Consumatori e di Volontariato.

4. Il Comune attua direttamente la programmazione e il controllo della erogazione dei servizi pubblici locali e attribuisce ai soggetti aziendali, previsti dalla vigente normativa in materia, la gestione dell'erogazione e della produzione dei servizi, orientando la stessa verso criteri di efficacia e di efficienza.

CAPO II PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 43

Atti di Programmazione

1. Funzione primaria del Comune è la programmazione dei servizi pubblici locali che si realizza attraverso:

- a) gli atti di indirizzo del Consiglio Comunale che approvano le azioni di investimento e di sviluppo dei servizi, nonché i progetti generali di rilevanza collettiva per la Comunità locale;
- b) gli atti convenzionali, di competenza del Consiglio Comunale, volti a favorire le forme di unione, associazione o collaborazione tra Enti Locali del territorio;
- c) gli atti di programmazione e di bilancio comunale previsti dalla vigente normativa in materia;
- d) gli atti di amministrazione della Giunta Comunale che approvano i piani aziendali dei singoli soggetti gestori, i piani finanziari consolidati per il reperimento delle risorse destinate all'investimento e alla gestione e i contratti di servizio che disciplinano i rapporti tra Comune e Soggetto gestore.

2. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono vincolo diretto per il Soggetto gestore avente natura pubblica e sono obblighi, assunti attraverso il contratto di servizio, per il Soggetto gestore avente natura privata o mista.

3. Per i progetti generali di rilevanza collettiva per la Comunità locale, il Comune privilegia gli strumenti della programmazione negoziata, coinvolgendo Soggetti privati e Associazioni di categoria nel raggiungimento degli obiettivi di progetto.

Art. 44

Attività di Controllo

1. Con le attività di controllo, il Comune esercita la propria funzione di verifica dell'efficienza e dell'efficacia, nonché di orientamento agli obiettivi programmatici, delle gestioni dei servizi pubblici locali.

2. Le attività di controllo si effettuano attraverso:

- a) l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di un codice di comportamento per tutti gli amministratori di nomina o di designazione del Comune;
- b) l'audizione, da parte del Consiglio Comunale o delle sue competenti Commissioni Consiliari, dei legali rappresentanti dei Soggetti gestori;
- c) l'accesso agli atti giuridici dei Soggetti gestori dei singoli Consiglieri Comunali;
- d) l'approvazione degli atti di amministrazione e di programmazione esecutiva approvati dalla Giunta Comunale relativamente alla qualità, quantità e modalità di erogazione o di produzione dei servizi;
- e) la previsione di specifici strumenti di controllo tecnico qualitativo e di efficienza economica all'interno dei singoli contratti di servizio.

3. Gli atti di cui al comma precedente costituiscono vincolo diretto per il Soggetto gestore avente natura pubblica e sono obblighi, assunti attraverso il contratto di servizio, per il Soggetto gestore avente natura privata o mista.

4. Il controllo si esercita, altresì, attraverso gli strumenti previsti per norma di legge o di Statuto dei singoli Soggetti gestori. Il coordinamento di tali strumenti compete alla Giunta Comunale.

CAPO III STRUMENTI DI GESTIONE

Art. 45

Principi di Gestione

1. Il Comune riconosce la necessità di garantire l'equilibrio economico nella gestione della erogazione e della produzione dei servizi pubblici locali. Tale garanzia è perseguita attraverso gli strumenti imposti e previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il Comune privilegia il ricorso a procedure a evidenza pubblica nella individuazione del Soggetto gestore, qualora quest'ultimo assuma la forma di soggetto imprenditore o di società prevista dal codice civile.

3. La costituzione o la partecipazione del Comune al capitale sociale di società di capitali è esclusivamente ammessa per la produzione od erogazione di servizi pubblici essenziali.

4. In caso di società mista, la partecipazione del Comune agli organi di amministrazione attiva è orientata, in via preferenziale, alle funzioni di sorveglianza e di collegialità, lasciando ai soci privati i compiti di amministrazione delegata e di direzione.

5. Nei casi ammessi dalle norme, la gestione dei servizi è attuata attraverso i Soggetti previsti dall'ordinamento nazionale degli enti locali e il Comune promuove la partecipazione associata di più enti pubblici.

Art. 46

Società di Capitali

1. La disciplina e l'organizzazione delle Società di capitali partecipate in tutto o in parte del Comune sono disposte dalle norme vigenti e dallo Statuto societario.

2. Sono, in ogni caso, garantiti i diritti di accesso agli atti della società da parte del Sindaco, dei Consiglieri Comunali e dei Revisori dei Conti del Comune.

3. L'approvazione e le modificazioni statutarie, nonché l'approvazione e la modificazione di eventuali patti parasociali, sono autorizzati con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Sono, altresì, competenza del Consiglio Comunale l'acquisizione o l'alienazione in tutto o in parte, delle quote societarie detenute dal Comune, nonché la costituzione di garanzie reali o non a loro carico.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, assicurando la rappresentanza delle minoranze nella misura di un terzo del numero complessivo, arrotondando per difetto.

6. Le variazioni di capitale sociale che incidono sul valore nominale della partecipazione comunale, deliberate dall'assemblea dei soci, devono preventivamente essere autorizzate dal Consiglio Comunale.

7. Il Sindaco impartisce ai rappresentanti del Comune le direttive ritenute utili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ed esercita la sorveglianza e il controllo sulle attività effettuate.

Art. 47

Azienda Speciale

1. L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
2. Sono organi dell'Azienda Speciale il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica e durata in carica sono stabilite dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, assicurando la rappresentanza delle minoranze nella misura di un terzo del numero complessivo, arrotondando per difetto.
4. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le stesse modalità prescritte per la nomina del Collegio dei revisori del Comune.
5. Il Sindaco dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o sulla base dell'accoglimento di una mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Comunale secondo le forme indicate dalla legge per la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta Comunale, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati e soltanto per gravi violazioni di legge o di Statuto o per ripetute inadempienze nella realizzazione dei programmi.
6. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione.
7. L'azienda speciale ha l'obbligo del pareggio economico.
8. Il Consiglio Comunale approva gli atti fondamentali e la Giunta Comunale impartisce le direttive ritenute utili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ed esercita la sorveglianza e il controllo sulle attività effettuate.

Art. 48

Istituzione

1. L'Istituzione è l'organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale.
2. Sono organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica e durata in carica sono stabilite da specifico Regolamento, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, assicurando la rappresentanza delle minoranze nella misura di un terzo del numero complessivo.
4. Il Sindaco dispone la revoca del Presidente e dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o sulla base dell'accoglimento di una mozione di sfiducia approvata dal Consiglio Comunale secondo le forme indicate dalla legge per la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta Comunale, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri Comunali assegnati e soltanto per gravi violazioni di legge o di Statuto o per ripetute inadempienze nella realizzazione dei programmi.
5. Le dimissioni del Presidente o di oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione determinano la decadenza di tutto il Consiglio di Amministrazione.
6. L'Istituzione ha l'obbligo del pareggio economico.
7. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento dell'Istituzione che ne disciplina l'organizzazione interna, ispirandosi ai principi della più larga partecipazione dell'utenza e della massima flessibilità di impiego del personale.
8. Il Consiglio Comunale stabilisce, altresì, i mezzi finanziari e le strutture da assegnare alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Il Collegio dei Revisori del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni.

Art. 49
Fondazione

1. La disciplina e l'organizzazione delle Fondazioni a cui il Comune partecipa sono disposte dalle norme vigenti e dallo Statuto della Fondazione.
2. Sono, in ogni caso, garantiti i diritti di accesso agli atti della Fondazione da parte del Sindaco, dei Consiglieri Comunali e dei Revisori dei Conti del Comune.
3. L'approvazione e le modificazioni statutarie, nonché l'approvazione e la modificazione di eventuali patti parasociali, sono di competenza del Consiglio Comunale.
4. Qualora le norme statutarie della Fondazione prevedano la designazione o la nomina di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti in capo al Comune, vi provvede il Consiglio Comunale.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune assicurando la rappresentanza delle minoranze nella misura di un terzo del numero complessivo, arrotondando per difetto.
6. Il Sindaco impartisce ai rappresentanti del Comune le direttive ritenute utili per il raggiungimento degli obiettivi di gestione ed esercita la sorveglianza e il controllo sulle attività effettuate.

Art. 50
Agenzia

1. Il Comune promuove, nelle forme e nei limiti consentiti dalla legge, l'avvio e la realizzazione di forme associative tra Enti locali del territorio per la gestione dei servizi di sicurezza pubblica, con l'obiettivo di costituire una agenzia, quale organismo autonomo per l'offerta integrata di tutti i servizi connessi alle funzioni di polizia municipale.
2. Sono organi dell'agenzia il Direttore e il Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Compete ai Consigli Comunali degli Enti locali partecipanti l'approvazione del Regolamento di organizzazione dell'agenzia che disciplina anche le modalità di nomina e di revoca degli organi.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 51
Principi di Collaborazione

Il Comune impronta la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti Pubblici; a tal fine attua ogni più opportuna iniziativa per promuovere e realizzare rapporti di cooperazione con altri Comuni e Provincia.

Art. 52
Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato e continuativo di funzioni e servizi il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni o Province.
2. La stipula di convenzioni e la costituzione di Consorzi sono approvati dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati.

Art. 53
Consorzi tra Enti Locali

1. Per la gestione associata di uno o più Servizi, il Comune può costituire Consorzi con altri Enti pubblici territoriali.

2. La costituzione dei Consorzi è deliberata dal Consiglio Comunale, che, a tal fine, approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali assegnati la convenzione tra gli Enti aderenti, unitamente allo Statuto del Consorzio.

3. Salvo sopravvenute disposizioni di legge, sono soppressi i consorzi di funzioni tra gli enti locali a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 1° gennaio 2011, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo.

Art. 54

Accordi di Programma

1. Il Comune favorisce il ricorso ad accordi di programma e altri interventi che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati.

2. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi ai quali il Sindaco deve attenersi.

TITOLI VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Regolamenti

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio Comunale adegua alle disposizioni statutarie i Regolamenti vigenti che, per quanto compatibili, permangono in vigore fino alla modificazione o sostituzione.

Art. 56

Efficacia dei Regolamenti

1. I Regolamenti entrano in vigore, salvo diversa previsione, il quindicesimo giorno decorrente dalla data di loro pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

2. I Regolamenti possono prevedere che le contravvenzioni siano punite con sanzioni amministrative, fissando i criteri, i casi, i modi e l'entità.

Art. 57

Revisione dello Statuto

Un'iniziativa di revisione del presente Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, dopo aver completato il procedimento di cui all'art. 6 comma 4 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, 18 agosto 2000, n. 267, non può essere rinnovata prima che siano trascorsi dodici mesi.

Art. 58

Circoscrizione di Decentramento Comunale

Le Circoscrizioni di Decentramento comunale sono soppresse a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 1° gennaio 2011, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Fino a tale data restano in vigore le disposizioni del TITOLO II "Circoscrizioni di Decentramento" dello Statuto previgente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26 giugno 2000 (e successive modifiche e integrazioni), nonché il Regolamento delle Circoscrizioni.

Art. 59

Nucleo di Valutazione

A decorrere dalla istituzione dell'Organismo Indipendente di Valutazione il Nucleo di Valutazione dei Dirigenti sarà soppresso. Fino a tale momento le funzioni di verifica di cui all'art. 37 comma 7 sono svolte dal Nucleo di Valutazione dei Dirigenti disciplinato dall'art. 44 comma 5 del previgente Statuto.

Art. 60

Commissioni Consiliari di Controllo e Garanzia

1. La Presidenza delle Commissioni Consiliari di Controllo o di Garanzia è attribuita alle minoranze. Spetta parimenti alle minoranze la Presidenza delle Commissioni di indagine.
2. Fino al primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo all'entrata in vigore della revisione del presente Statuto si applica l'art. 33 del previgente Statuto relativo alle Commissioni Consiliari di Controllo e Garanzia.

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Autonomia Comunale
- Art. 2 - Centralità della Persona
- Art. 3 - Finalità del Comune
- Art. 4 - I Diritti di Cittadinanza
- Art. 5 - Metodi e Strumenti dell'Azione Comunale
- Art. 6 - Sistema Tributario Comunale
- Art. 7 - Sede, Stemma, Gonfalone e Cerimoniale

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

CAPO I - DISPOSIZIONE GENERALE

- Art. 8 - Organi di governo
- #### CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE
- Art. 9 - Il Consiglio Comunale
 - Art. 10 - Consiglieri Comunali
 - Art. 11 - Poteri del Consigliere Comunale
 - Art. 12 - Dovere di Partecipazione e Decadenza dalla Carica
 - Art. 13 - Gruppi Consiliari
 - Art. 14 - Commissioni Consiliari Permanenti
 - Art. 15 - Commissioni Consiliari di Controllo o Garanzia
 - Art. 16 - Commissioni e Incarichi Speciali
 - Art. 17 - Presidente del Consiglio Comunale

CAPO III - IL SINDACO

- Art. 18 - Competenze del Sindaco
- Art. 19 - Sostituzione del Sindaco

CAPO IV - GIUNTA COMUNALE

- Art. 20 - La Giunta Comunale

CAPO V - DOCUMENTO PROGRAMMATICO

- Art. 21 - Documento Programmatico

CAPO VI - PATROCINIO LEGALE DEGLI AMMINISTRATORI

- Art. 22 - Patrocinio Legale degli Amministratori

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I - LA COMUNITÀ LOCALE E IL COMUNE

- Art. 23 - Titolari dei Diritti di Partecipazione
- Art. 24 - Valorizzazione delle Libere Forme associative
- Art. 25 - Consulte Comunali
- Art. 26 - Consultazioni
- Art. 27 - Istanze e Petizioni

Art. 28 - Proposte

Art. 29 - Referendum

Art. 30 - Pubblicità degli Atti e Diritto d' Accesso e di Informazione dei Cittadini

Art. 31 - Ufficio Informazioni e Relazioni con il Pubblico

Art. 32 - Albo Pretorio

CAPO II - FORME DI PARTECIPAZIONE E ASCOLTO DELLA COMUNITA' LOCALE

Art. 33 - Finalità e articolazione del territorio

Art. 34 - La Delegazione territoriale per l' ascolto della comunità locale.

Art. 35 - Ufficio di Presidenza della Delegazione territoriale per l' ascolto della comunità locale

Art. 36 - Regolamento della Delegazione territoriale per l' ascolto della comunità locale.

Art. 37 - Finalità e forme della democrazia partecipativa

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 38 - Principi Generali

Art. 39 - Segretario Generale

Art. 40 - Vice Segretario

Art. 41 - Dirigenti

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 42 - Servizi Pubblici Locali

CAPO II - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 43 - Atti di Programmazione

Art. 44 - Attività di Controllo

CAPO III - STRUMENTI DI GESTIONE

Art. 45 - Principi di Gestione

Art. 46 - Società di Capitali

Art. 47 - Azienda Speciale

Art. 48 - Istituzione

Art. 49 - Fondazione

Art. 50 - Agenzia

TITOLO VI - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 51 - Principi di Collaborazione

Art. 52 - Convenzioni

Art. 53 - Consorzi tra Enti Locali

Art. 54 - Accordi di Programma

TITOLI VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 - Regolamenti

Art. 56 - Efficacia dei Regolamenti

Art. 57 - Revisione dello Statuto

Art. 58 - Circoscrizione di Decentramento Comunale

Art. 59 - Nucleo di Valutazione

Art. 60 - Commissioni Consiliari di Controllo e Garanzia